

Regolamento della Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE

del 24 ottobre 2025

approvato dalla Delegazione amministrativa il 14 novembre 2025

La Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE,

visto il capitolo II numero 2.1 della direttiva della Delegazione amministrativa del 13 maggio 2022 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

decreta:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni generali delle attività della Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (di seguito la Delegazione), rispettivamente dei suoi membri. Disciplina inoltre la procedura di autorizzazione relativa alla partecipazione alle differenti attività nell'ambito del budget a disposizione della Delegazione.

Art. 2 Budget della Delegazione

¹ La Delegazione dispone di un budget annuale previsto nell'ambito del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

² La Delegazione vigila affinché le risorse finanziarie siano impiegate in modo giudizioso e parsimonioso. A tal fine può fissare priorità tra le attività di cui all'articolo 3.

³ Il presidente della Delegazione è responsabile del rispetto del budget. A tale scopo fa capo alle informazioni sullo stato del budget che i Servizi del Parlamento gli trasmettono periodicamente.

⁴ Il presidente informa a scadenze regolari gli altri membri della Delegazione sullo stato del budget.

⁵ Se si prospetta che il budget è insufficiente, la Delegazione sottopone una domanda di aumento al segretario generale, che esamina se un sorpasso del preventivo può essere compensato con altri mezzi del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

⁶ Il segretario generale informa regolarmente la Delegazione amministrativa sullo stato del credito per le relazioni internazionali del Parlamento.

Art. 3 Attività

¹ Su mandato dell'Assemblea federale, i membri della Delegazione partecipano alle seguenti attività:

- a. attività nel quadro dell'OCSE rivolte ai membri dei parlamenti nazionali, segnatamente le attività della «Rete globale dei parlamentari dell'OCSE»;
- b. conferenze, seminari e altre manifestazioni ufficiali dell'OCSE o di istituzioni partner.

² La Delegazione può inoltre effettuare visite relative a temi specifici presso l'OCSE o istituzioni partner.

³ La Delegazione può organizzare conferenze o seminari su temi specifici in Svizzera.

⁴ Quando partecipa alle attività di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2, la Delegazione si compone di norma di quattro membri.

Art. 4 Procedura di autorizzazione

¹ Il presidente della Delegazione è competente per approvare le attività di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2. Ha la responsabilità di tenere conto della rappresentatività politica e linguistica della Delegazione e provvede affinché vi sia una rotazione se la situazione si ripete.

² Se un membro della Delegazione non è d'accordo con la decisione del presidente, può sottoporre la controversia alla Delegazione. Quest'ultima decide in via definitiva.

³ L'organizzazione delle attività di cui all'articolo 3 capoverso 3 necessita dell'approvazione della Delegazione. Se l'organizzazione dell'attività in questione non può essere finanziata dal budget corrente, occorre presentare alla Delegazione amministrativa una domanda corredata da una previsione delle risorse finanziarie e umane necessarie per organizzare detta attività.

Art. 5 Assenze giustificate

¹ I membri della Delegazione che partecipano ad attività ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento sono considerati scusati dal loro Consiglio in caso d'assenza (RCN art. 57 cpv. 4 lett. e risp. RCS art. 44a cpv. 6 e 6^{bis}).

² Su domanda dei membri della Delegazione interessati, la segreteria della Delegazione annuncia la loro assenza alla segreteria del loro Consiglio.

Art. 6 Resoconto

¹ I membri che hanno partecipato a un'attività di cui all'articolo 3 presentano alla Delegazione un resoconto sui principali temi esaminati.

² I membri della Delegazione che hanno partecipato a un'attività di cui all'articolo 3 capoversi 1 e 2 e che siedono in una commissione tematica che si occupa dei temi trattati presentano a quest'ultima un resoconto orale, se del caso, sui principali temi esaminati.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2025.

Il regolamento della Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE del 6 dicembre 2022 è abrogato.

In nome della Delegazione parlamentare permanente per la partecipazione alle attività nel quadro dell'OCSE

La presidente:

Sophie Michaud Gigon, consigliera nazionale